

## 3. Gli interventi

***Controlli in materia di editoria sulle imprese richiedenti i contributi***

Sulla base del D.P.R. n. 25 novembre 2010, n. 223 e del Protocollo d'intesa del 20 settembre 2011 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità, l'Ufficio Registro degli operatori di comunicazione, nel periodo di riferimento, ha svolto le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese editrici e radiofoniche, dagli organi di partiti politici richiedenti i contributi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250, dalle imprese editrici richiedenti i contributi in conto interessi ed in conto canone ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della legge 7 marzo 2001, n. 62, dalle imprese editrici richiedenti i contributi per la stampa italiana all'estero di cui al D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48.

Le verifiche sono state condotte analizzando le comunicazioni annuali telematiche 2012, nonché le comunicazioni supplementari trasmesse dalle imprese editrici entro il termine del 30 aprile 2012, stabilito con la delibera n. 44/12/CONS del 25 gennaio 2012. Tale attività è stata svolta mediante la consultazione del sistema informativo automatizzato del ROC, della banca dati del Registro delle imprese "Telemaco" e del sistema di analisi estensionale "Ri.Visual" (già "Devisu") a disposizione dell'Ufficio. Parallelamente sono state svolte verifiche cartolari dal Nucleo Speciale per la Radiodifusione e l'Editoria della Guardia di Finanza attraverso la consultazione delle banche dati in dotazione al Corpo stesso.

Al fine di definire il campione sul quale avviare le attività ispettive nei confronti delle predette imprese editrici, si sono tenute periodiche riunioni di coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, all'esito delle quali, l'Ufficio Registro degli operatori di comunicazione ha interessato il citato Nucleo speciale della Guardia di finanza in ordine alle verifiche concernenti eventuali ipotesi di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. tra le stesse imprese, mentre da parte del predetto Dipartimento è stato interessato il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie per i profili relativi ai costi e alle tirature.

Le attività con il Nucleo speciale GdF

Nello specifico, le verifiche svolte hanno complessivamente riguardato 304 imprese iscritte al Registro tra le quali:

- 130 imprese editrici richiedenti i contributi ai sensi dell'art. 3, comma 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 10 della legge n. 250/1990;
- 144 imprese editrici richiedenti i contributi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 250/1990;
- 6 imprese radiofoniche richiedenti i contributi come organi di partiti politici ai sensi dell'art. 4 della legge n. 250/1990 e dell'art. 1, comma 1246, della legge n. 296/2006;
- 9 imprese che figurano come richiedenti i contributi in conto interessi ed in conto canone previsti dalle leggi n. 416/1981 e n. 62/2001;
- 15 imprese editrici richiedenti i contributi per la stampa italiana all'estero ai sensi dell'art. 26 della legge n. 416/1981, dell'art. 19 della legge n. 67/1987 e del D.P.R. n. 48/1983.

Con riferimento alle imprese editrici richiedenti i contributi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 250/1990, l'Ufficio del Registro, analogamente all'anno precedente, ha svolto verifiche concernenti la regolarità dell'iscrizione al Registro, la conformità degli assetti proprietari alla normativa vigente, nonché la sussistenza o assenza di situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. Relativamen-

## Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

te alle imprese editrici richiedenti i contributi di cui all'art. 3, comma 3, della predetta legge e alle imprese richiedenti i contributi in conto interessi, in conto canone e quelli per la stampa italiana all'estero, le verifiche hanno avuto a oggetto la posizione presso il Registro e la regolarità dei relativi adempimenti. Le verifiche sulle dichiarazioni rese al Registro dalle imprese radiofoniche richiedenti i contributi come organi di partiti politici hanno riguardato i seguenti profili: la regolare iscrizione al ROC, il rispetto dell'obbligo della comunicazione annuale telematica, la valutazione di ciascuna posizione in ordine alla conformità degli assetti proprietari alla normativa vigente, la trasmissione di comunicazioni di acquisizione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Nell'ambito delle verifiche richieste dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini dell'erogazione dei contributi all'editoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 10 della legge n. 250/1990, l'Ufficio Registro ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa l'internazionalizzazione – Direzione generale per le piccole e medie imprese e per gli enti cooperative, competente in materia di vigilanza sulle società cooperative, di verificare la natura mutualistica di quattro società richiedenti i predetti contributi.

Da ultimo, al fine di accertare la correttezza dei dati dichiarati all'Ufficio Registro dai legali rappresentanti di alcune imprese editrici richiedenti i contributi, è stato chiesto alle cancellerie della volontaria giurisdizione dei Tribunali – competenti alla registrazione dei giornali e periodici tenuti a tale adempimento, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 – di verificare la posizione presso gli stessi delle relative testate.

### ***Attività sanzionatoria***

Nel periodo di riferimento, sono stati avviati 21 procedimenti sanzionatori per le seguenti violazioni:

- un procedimento nei confronti del sig. Giuseppe Ciarrapico per l'omessa comunicazione al Registro delle situazioni di controllo, di cui all'art. 2359 c.c. ed all'art. 1, comma 8, della legge n. 416/1981, sull'impresa editrice Nuova Editoriale Oggi s.r.l., archiviato per intervenuta oblazione con delibera n. 358/12/CONS del 2 agosto 2012;

- un procedimento, tuttora in corso di definizione, nei confronti del soggetto controllante per le tardive comunicazioni delle situazioni di controllo, di cui all'art. 2359 c.c. ed all'art. 1, comma 8, della legge n. 416/1981, sulle società Editoriale Bologna s.r.l. in liquidazione, L'Oggi di Bologna s.c.r.l., Servizi Editoriali Padani s.c. a.r.l., Editoriale Tricolore s.r.l. e Pubbli7 s.r.l.;

- 17 procedimenti per omessa o tardiva trasmissione della comunicazione annuale al Registro, di cui 5 dei quali sono stati archiviati per intervenuta oblazione, uno è stato definito con l'adozione del relativo provvedimento di ordinanza-ingiunzione, mentre 11 risultano tuttora in corso di definizione;

- un procedimento per tardiva iscrizione al Registro da parte della società Cooperativa Alfa & Beta, archiviato per intervenuta oblazione;

- un procedimento per omessa comunicazione annuale e comunicazione di variazione al Registro definito con l'adozione del relativo provvedimento di ordinanza-ingiunzione.

## 3. Gli interventi

**Gestione ordinaria**

La gestione ordinaria del Registro, in forza dell'accordo quadro sottoscritto dall'Autorità e approvato con la delibera n. 444/08/CONS del 28 luglio 2008, è delegata ai Co.Re.Com. regionali e ai Comitati provinciali delle provincie autonome di Trento e Bolzano. In particolare, nel periodo di riferimento, è stata conferita la delega per la tenuta del Registro al Co.Re.Com. Piemonte.

L'Ufficio ha portato avanti una costante attività di supporto ai Co.Re.Com. delegati, organizzando giornate di formazione e approfondimento su problematiche inerenti la tenuta del Registro. Nello specifico, il passaggio al nuovo sistema informativo automatizzato ha reso necessario l'organizzazione di attività formative specifiche finalizzate alla sperimentazione del sistema stesso.

La delega ai Co.re.com.

In questa prospettiva, sono stati, altresì, tenuti incontri, presso la sede dell'Ufficio del Registro degli operatori di comunicazione e presso la sede di alcuni Co.Re.Com., per esaminare questioni legate alla tenuta del Registro nonché per illustrare le modifiche apportate al Regolamento dalla delibera n. 393/12/CONS e dalla delibera n. 556/12/CONS.

L'Ufficio ha anche prestato quotidiana assistenza ai colleghi preposti alla tenuta del Registro presso i Co.re.com. delegati e ha effettuato verifiche periodiche sull'andamento dell'attività istruttoria dei procedimenti di competenza degli stessi.

Pergarantire un servizio di assistenza più efficiente agli operatori, l'Ufficio ha tenuto giornate di formazione ed aggiornamento per il personale del *Contact Center*, durante le quali sono state illustrate le modifiche regolamentari intervenute nel periodo di riferimento, il nuovo sistema di *front office* e le nuove modalità di accesso con la Carta Nazionale dei Servizi attraverso il portale *impresainungiorno.gov*.

La seguente Tabella 3.40 contiene i numeri dei principali procedimenti caricati trasmessi o caricati tramite il sistema telematico nel periodo marzo 2012 – marzo 2013, confrontandoli con lo stesso periodo dell'anno precedente.

**Tabella 3.40. Procedimenti istruiti nel Registro (2011-2013)**

	Marzo 2011 - Marzo 2012	Marzo 2012 - Marzo 2013
Iscrizioni	1138	1168
Cancellazioni	309	591
Comunicazioni annuali	4671	5272
Comunicazioni di variazione	1728	1482
Certificazioni	335	262
Totale comunicazioni ricevute	8181	8775

Fonte: Autorità

I dati riportati in tabella mostrano un lieve aumento dei provvedimenti di iscrizione rispetto al periodo di riferimento marzo 2011 – marzo 2012, nonostante la perdurante congiuntura economica negativa che ha toccato anche il settore delle comunicazioni.

Dall'analisi dei suindicati dati, si conferma il *trend* di crescita delle comunicazioni annuali trasmesse al Registro, in linea con quanto già rilevato lo scorso anno, ciò nono-

## Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro


2013

stante l'introduzione del nuovo sistema telematico e le iniziali difficoltà incontrate dagli operatori. Tale tendenza, può certamente essere attribuito, da un lato, al lavoro di promozione del Registro effettuato dai principali Co.re.com. delegati nei confronti degli operatori sul territorio, dall'altro, alla maggiore sensibilità degli operatori stessi al rispetto degli obblighi regolamentari. Tale dato va letto anche alla luce della costante attività sanzionatoria operata da parte dell'ufficio del Registro e della esplicita disposizione, introdotta con la delibera n. 393/12/CONS, sulla facoltà di procedere alla cancellazione d'ufficio degli operatori inadempienti.

Il numero delle comunicazioni di variazione è in calo rispetto a quello dell'anno precedente, mentre le cancellazioni effettuate risultano in aumento rispetto ai dati del periodo di riferimento marzo 2011 – marzo 2012, elemento questo che conferma la congiuntura economica negativa in cui versa anche l'intero mercato delle comunicazioni.

Con riferimento alle tipologie degli operatori, la figura seguent (Figura 3.23) rappresenta gli operatori attivi iscritti al ROC, nel periodo che va dal 1° aprile 2012 e al 31 marzo 2013, divisi per attività svolta.

**Figura 3.23. Iscrizioni al Registro per attività su totale attività  
(1° aprile 2012 - 31 marzo 2013)**



Fonte: Autorità

L'editoria elettronica

I dati indicati nel grafico sopra riportato evidenziano che le principali attività per le quali è richiesta l'iscrizione al ROC negli ultimi 12 mesi sono editoria, servizi di comunicazione elettronica ed editoria elettronica. Con riferimento a tale categoria di attività, occorre segnalare che con l'entrata in vigore della legge 16 luglio 2012 n. 103, di conversione del decreto legge 18 maggio 2012 n. 63, recante "Disposizioni urgenti in materia di ricondizionamento dei contributi alle imprese editrici nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale", le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguono ricavi annuali da attività editoriali non superiori a 100.000 euro non sono soggette né agli obblighi di registrazione presso il Tribunale competente né a quelli di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione. Pertanto, tale disposizione, nei prossimi anni, potrebbe incidere sul numero degli operatori iscritti nella categoria dell'editoria elettronica modificando sensibilmente i trend, comunque in decrescita, finora registrati.

## 3. Gli interventi


Discreta anche la percentuale di imprese di produzione e/o distribuzione di programmi che nel periodo di riferimento hanno trasmesso domanda di iscrizione al Registro.

Di seguito si riporta un ulteriore grafico, nel quale sono illustrate le percentuali dei settori di attività svolte dagli operatori iscritti al Registro sul totale degli operatori. I dati risultano naturalmente superiori al numero degli iscritti, poiché diversi soggetti svolgono più di un'attività nel mercato delle comunicazioni (ad esempio operatori di rete e fornitori di contenuti nel settore televisivo digitale a livello locale).

Dal confronto con i dati dello scorso anno, rimane invariata la percentuale degli operatori esercenti l'attività di editoria (55,82% al 31/03/2012 – 55,10% al 31/03/2013) mentre aumenta il numero degli editori elettronici (10,80% al 31/03/2012 – 12,14% al 31/03/2013). Tale dato, in linea con il trend degli ultimi anni, conferma la crescita dell'editoria *online* e la tendenza degli editori tradizionali a trasformare le testate cartacee in formato elettronico, sia per ridurre i costi in un periodo di crisi economica che ha profondamente colpito il mondo dell'editoria cartacea (come evidenzia la prima edizione dell'Osservatorio sulla Pubblicità dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che segnala nel periodo 2005-2011 una contrazione di un quinto dei ricavi pubblicitari per i quotidiani e i periodici) che per far fronte ai nuovi stili di consumo cross-mediali e convergenti che caratterizzano le *audiences* contemporanee.

Rispetto ai dati dello scorso anno si evidenzia una sostanziale omogeneità dei dati relativi alle attività di concessionaria di pubblicità (4,78% al 31/03/2012 – 4,72% al 31/03/2013) e produttore e/o distributore di programmi (10,14% al 31/03/2012 – 10,19% al 31/03/2013); si registra, invece, una leggera crescita dell'attività di servizi di comunicazione elettronica (15,67% al 31/03/2012 – 16,06% al 31/03/2013). Si incrementano le percentuali relative alle attività di operatore di rete (1,65% al 31/03/2012 – 2,26% al 31/03/2013) e di fornitore di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici/fornitori di contenuto (3,22% al 31/03/2012 – 4,04% al 31/03/2013) a testimonianza dell'ormai concluso processo di switch-off che ha visto i concessionari televisivi in tecnica analogica trasformarsi in operatori esercenti le citate attività.

**Figura 3.24. Operatori iscritti al Registro per attività su totale operatori (31 marzo 2013, %)**



Fonte: Autorità

### ■ 3.5.2. Il Catasto nazionale delle infrastrutture di diffusione

Il "Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive" (di seguito "Catasto"), che costituisce la Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione destinata alle infrastrutture di diffusione, rappresenta una preziosa fonte di informazioni, attuali e storiche, relative agli impianti di radiodiffusione televisiva presenti sul territorio nazionale.

#### La gestione del catasto

Da oltre quattro anni è attivo su rete *internet* il sistema di gestione *online* del Catasto, che nel corso di quest'ultimo periodo è andato ancor più affermandosi come un importante e fondamentale strumento di conoscenza del complesso sistema radiotelevisivo italiano, tanto da rappresentare il principale punto di riferimento per tutte le attività tecnico/gestionali poste in essere dall'Autorità per dare completa attuazione al processo di transizione al digitale terrestre (cd. fase di *switch-off*).

L'aggiornamento *online* dei dati da parte degli stessi operatori di settore consente un puntuale e costante monitoraggio delle dinamiche che caratterizzano l'utilizzo dello spettro elettromagnetico attinente alla radiodiffusione televisiva nelle bande VHF e UHF, consentendo di svolgere un'ottimale attività di pianificazione sulla base di informazioni sempre più accurate e aderenti alla realtà esistente.

Grazie alle procedure automatizzate sviluppate, gli uffici dell'Autorità si sono potuti avvalere, in occasione dei procedimenti di pianificazione delle aree tecniche oggetto del passaggio al digitale terrestre, di elenchi degli impianti aggiornati e verificati in tempo reale.

I formati di dati utilizzati nel sistema informatizzato del Catasto, così come gli elaborati prodotti, costituiscono uno *standard* per lo scambio di informazioni riguardanti gli impianti di radiodiffusione, apprezzato sia dagli operatori di settore che dalle associazioni di categoria.

L'utilizzo del predetto sistema ha consentito la totale dematerializzazione di tutte le tipologie di dichiarazioni rese dagli operatori: l'operatore radiotelevisivo, accedendo al sistema attraverso il medesimo portale utilizzato per le comunicazioni al Registro ([impresainun giorno.gov.it](http://impresainun giorno.gov.it)), può comunicare, in totale autonomia e con elevati *standard* di sicurezza, le variazioni relative alla titolarità degli impianti (cessioni, subentri), ai parametri tecnici di esercizio (come ad esempio, la frequenza di trasmissione, la potenza irradiata, la conversione in digitale ecc.) nonché la cessazione degli stessi.

Tutti gli accessi al sistema vengono tracciati così come viene tracciato, grazie principalmente all'identificativo alfanumerico univoco che contraddistingue gli impianti all'interno del Catasto, il susseguirsi delle modifiche o comunicazioni che accompagnano la vita operativa degli impianti. Ogni volta, infatti, che interviene una variazione nei dati dell'impianto, il sistema provvede automaticamente a registrare nel c.d. archivio storico una copia dei dati nella situazione antecedente la modifica apportata. In questo modo è possibile conoscere in qualsiasi momento i dati di titolarità o di esercizio di un impianto a una certa data.

Le funzionalità del sistema vengono costantemente aggiornate sia per fornire al personale dell'Autorità strumenti di gestione ancor più performanti ed intuitivi, sia per fornire agli operatori ulteriori *utility* per l'interrogazione del *database* e la

## 3. Gli interventi

gestione dei dati tecnici. Attualmente è in corso un'attività di manutenzione evolutiva finalizzata, tra l'altro, ad adeguare il Catasto al mutato contesto tecnologico del sistema radiotelevisivo derivante dal definitivo spegnimento di tutti gli impianti televisivi analogici sull'intero territorio nazionale e dall'affacciarsi del nuovo standard trasmissivo DVB-T2.

L'importanza di questo strumento è ulteriormente cresciuta da quando, nel 2012, è diventato pienamente operativo, presso il *data center* dell'Autorità, il sistema informatico di simulazione radioelettrica utilizzato dalla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica a supporto delle attività di sua competenza in materia di pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre. Grazie alla piena compatibilità del software applicativo con i formati dati in uso nel Catasto Nazionale delle Frequenze, il sistema di simulazione è in grado di calcolare le aree di copertura e le percentuali di popolazione raggiunta da qualunque rete televisiva in esercizio sul territorio nazionale.

Nel gennaio 2013 è stato infine messo in esercizio il c.d. "Catasto Pubblico", ovvero una sezione *web* pubblica del Catasto, accessibile direttamente dalla home page del sito istituzionale dell'Autorità, che consente a tutti gli utenti della rete *internet* di consultare liberamente senza necessità di preventiva autenticazione, ad esempio per fini statistici o di studio, i principali dati tecnici degli impianti di diffusione operanti sul territorio nazionale.

Alla data del 31 marzo 2013 (cfr. Tabella 3.41), il Catasto conteneva 19.929 impianti dichiarati attivi, dei quali 199 di tipo televisivo analogico, 19.493 di tipo televisivo digitale e 237 di tipo radiofonico digitale.

**Tabella 3.41.** *Impianti dichiarati attivi al Catasto nazionale delle frequenze individuati per tipologia e livello qualitativo dei dati*

	31/03/2009	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2013
<b>Impianti</b>					
Televisione analogica	20.072	17.009	10.125	5.309	199
Televisione digitale	4.854	7.414	11.689	15.492	19.493
Radiofonia digitale	264	264	264	263	237
<b>Qualità dei dati</b>					
Nessuna anomalia	67	1.439	2.856	7.961	10.945
Anomalie lievi	14.118	19.852	17.043	11.800	8.188
Anomalie gravi	11.005	3.396	2.179	1.303	302

\* Impianti per i quali sono in corso le procedure di cessazione d'ufficio di cui alla delibera 556/12/CONS

Fonte: Autorità

In termini numerici, il periodo in esame ha fatto registrare poco meno di 7.000 accessi, con una media giornaliera di circa 20 accessi/die.

Nel corso degli accessi effettuati dagli operatori di radiodiffusione (cfr. Tabella 3.42), sono state acquisite al Catasto e automaticamente validate circa 7.000 pratiche, integralmente dematerializzate, con le quali sono stati comunicati oltre 14.500 tra inserimenti, variazioni tecnico/amministrative, trasferimenti, subentri o cessazioni di impianti, per una media di circa 28 pratiche per giorno lavorativo.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

**Tabella 3.42.** *Tipologie e numero di operazioni effettuate sul Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive*

	2008*/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Accessi (log-on)	4.210	9.793	8.352	11.724	6.938
Inserimenti singoli impianti	126	177	86	222	125
Modifiche singoli impianti	3.803	4.814	4.978	7.311	4.271
Inserimenti/modifiche massivi	25	666	315	799	638
Cessazioni	115	1.553	5.075	3.622	3.929
Cessazioni d'ufficio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	416
Cessioni	116	1.838	1.381	1.439	1.057
Subentri	87	1.759	1.368	1.457	1.063
Trasformazioni analogico/digitale	2	998	1.563	1.494	1.408

Nota: periodo di riferimento 1º aprile – 31 marzo

\* solo mese di dicembre, mese in cui il sistema informativo è entrato in funzione

Fonte: Autorità

I controlli  
dei dati  
del Catasto

Ulteriori verifiche vengono svolte attraverso specifiche attività di *back-office*. Nel corso del 2012, l’Ufficio Registro Operatori di Comunicazioni ha effettuato controlli sulle autodichiarazioni rese al Catasto Nazionale delle Frequenze da oltre trecento operatori esercenti l’attività di radiodiffusione televisiva relativamente agli impianti operanti sul territorio nazionale nelle aree già completamente digitalizzate (Sardegna, Campania, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Liguria), invitando gli stessi, mediante e-mail, formali richieste scritte e contatti telefonici, ad aggiornare i dati relativi agli impianti operanti in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo unico, comma 3, dell’alle-gato C alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e s.m.i.

In particolare, nel periodo di riferimento sono state complessivamente inviate circa 500 richieste di aggiornamento dei dati ROC e CNF.

Inoltre, a seguito dell’adozione della delibera n. 556/12/CONS, l’Autorità ha avvia-to, in collaborazione con i Co.re.com. competenti per ciascuna regione e coinvolgendo gli stessi operatori, un’estesa campagna per la rettifica d’ufficio dei dati degli impianti registrati al Catasto. Fornendo una quotidiana assistenza telefonica agli operatori, con particolare riguardo ai gestori di piccole emittenti locali, si è conseguito, in soli 3 mesi, il seguente risultato: da 2.091 impianti in tecnica analogica ancora presenti al Catasto si è passati a 192 impianti. Relativamente a questi ultimi l’Ufficio Registro provvederà a verificare e a dichiarare lo stato di “inattività” con procedimento d’ufficio.

Da ultimo, l’Ufficio Registro Operatori di Comunicazione ha invitato – in linea con quanto disposto dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011), che si prefigge l’obiettivo di liberare la banda compresa tra i canali 61 e 69 UHF entro e non oltre il 31 dicembre 2012 (perché destinata ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda) – gli operatori attivi nel settore della radiodiffusione televisiva ad aggiornare la propria posizione al Catasto Nazionale delle Frequenze.

## 3. Gli interventi

**■ 3.5.3. Le attività ispettive**

Nel periodo di riferimento, il Servizio ispettivo ha effettuato verifiche secondo le procedure definite dalla delibera n. 220/08/CONS. L'attività ispettiva ha riguardato, in particolare:

- la verifica, in capo agli operatori di servizi di comunicazione (telefonia e dati), del rispetto della disciplina regolamentare in materia;
- la tutela del diritto di cronaca in materia di diritti sportivi;
- le verifiche in materia di pagamento del canone di concessione da parte degli operatori radiotelevisivi.

Relativamente alle verifiche, in capo ai servizi di comunicazione, sono stati oggetto dell'attività ispettiva, condotta con la Direzione tutela dei consumatori e la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, i seguenti operatori: Telecom Italia, Vodafone, Wind, e H3G). Relativamente a tale attività, personale è stato impiegato in attività ispettiva in sede esterna, complessivamente per 26 giorni.

Le attività effettuate, con la Direzione Servizi *Media*, per la verifica del rispetto della normativa di settore in materia di corretto esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva, dei diritti audiovisivi delle emittenti radiotelevisive e di diritto di accesso nei confronti degli operatori di comunicazione, hanno riguardato 10 competizioni sportive nell'ambito dei tornei "Serie A Tim", "Serie Bwin" e Lega Pro. Relativamente a tale attività, il personale è stato impiegato, in attività ispettiva in sede esterna, complessivamente per 18 giorni.

In base all'intervenuta modifica del riparto di competenze di cui all'art. 9, comma 3, della delibera n. 25/07/CONS sono stati avviati accertamenti, con il supporto del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, sul regolare pagamento da parte dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni del canone annuale di radiodiffusione da parte degli operatori radiotelevisivi nazionali e locali. In questo caso, relativamente alla tipologia di operatori da verificare, si è ritenuto opportuno partire dai soggetti che, in forza del fatturato, potevano risultare più significativi.

Tale attività si è sviluppata inizialmente con una serie di approfondimenti da desk nel corso dei quali questa Autorità ha, in più occasioni, interessato il competente Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni al fine di attuare una attenta attività di riconciliazione dei dati disponibili con l'intento di poter, quindi, definire un'adeguata pianificazione degli adempimenti di competenza in coordinamento con il Dicastero stesso. Relativamente a tali verifiche sono stati oggetto di accertamento 36 operatori radiotelevisivi per un impiego di personale quantificato in 150 giorni.

Sempre relativamente alle verifiche, in capo ai servizi di comunicazione, su richiesta delle competenti Direzioni dell'Autorità, il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza è stato interessata di 36 deleghe di accertamenti per l'assolvimento, nell'alveo della propria missione istituzionale di polizia economico-finanziaria, di riscontri tra le informazioni e dati, sia contabili che tecnici, presenti nei sistemi aziendali, nonché per attività di notifica di atti.

Per quanto attiene alla apposita Sezione distaccata presso l'Autorità della Polizia postale e delle comunicazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la stessa è stata interessata di 11 deleghe di accertamenti ai fini del reperimento e della

## Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

successiva elaborazione di dati, notizie ed informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa di settore.

Infine, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della delibera n. 25/07/CONS, il Servizio ispettivo, registro e Co.re.com. è competente per l'accertamento del regolare pagamento da parte dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità. In tale ambito, sono stati trattati complessivamente 175 procedimenti e, per i casi di indisponibilità dei singoli soggetti allo spontaneo adempimento, sono stati avviati 115 procedimenti di iscrizione a ruolo presso la società Equitalia s.p.a. per il recupero delle somme non oblate. Ad oggi, sull'importo dei procedimenti sanzionatori per la somma complessiva di euro 2.234.640,00 (a cui vanno aggiunti gli oneri accessori legali conteggiati dall'agente della riscossione per quelli iscritti a ruolo) in esito all'attività di riscossione svolta, sulla citata somma, sono stati materialmente incassati euro 413.498,00.

## 3. Gli interventi

## 3.6. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale e comunitario

### *La giurisprudenza nazionale*

Dal 1º maggio 2012 al 30 aprile 2013 sono stati depositati 126 ricorsi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso provvedimenti dell'Autorità, dei quali 35 ricorsi in materia di telecomunicazioni, 31 in materia di audiovisivo, 6 in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa (c.d. par condicio), 23 in materia di organizzazione e funzionamento, e 31 in materia di personale (cfr. Tabella 3.43).

I dati statistici

Dei 126 ricorsi depositati nel periodo di riferimento, 64 erano corredati da istanza cautelare. La discussione in sede cautelare ha avuto come esito il rigetto di 20 istranze cautelari e l'accoglimento di sole 9 istranze, di cui 1 accolta in parte; per 3 di esse si è ancora in attesa della fissazione della camera di consiglio; la trattazione delle rimanenti è stata invece rinviata alla disamina del merito.

Quanto ai ricorsi (depositati nel periodo di riferimento, ovvero preesistenti) definiti nel merito dal Tar del Lazio nell'arco temporale suindicato, essi ammontano complessivamente a 40, di cui 27 sono stati respinti e 13 sono stati accolti.

Con riferimento ai giudizi, invece, innanzi al Consiglio di Stato, sono stati proposti in appello 29 ricorsi, dei quali 8 in materia di audiovisivo, 11 in materia di telecomunicazioni, 6 in materia di organizzazione e funzionamento e 4 in materia di personale. Degli appelli in argomento, 9 erano corredati da istanza cautelare, delle quali 2 sono state decise con esito favorevole all'Autorità, mentre 3 sono state accolte; per 1 si è ancora in attesa della fissazione della camera di consiglio; la trattazione di 3 istranze è stata invece rinviata alla disamina del merito.

Con riferimento ai ricorsi in appello definiti nel merito, si segnala che essi ammontano – nello specifico arco temporale di riferimento – complessivamente a 28, definiti come segue: 11 ricorsi respinti (con esito favorevole all'Autorità), 17 accolti.

Merita attenzione anche il dato relativo ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Nel periodo di riferimento sono stati proposti nei confronti dell'Autorità 10 ricorsi straordinari: di essi, 6 sono stati oggetto di trasposizione innanzi al Tar Lazio e i rimanenti 4 risultano tuttora pendenti dinanzi al Consiglio di Stato.

Nel periodo di riferimento sono, inoltre, intervenuti 2 decreti del Presidente della Repubblica di decisione di ricorsi straordinari, entrambi favorevoli all'Autorità.

Quanto al contenzioso dinanzi al Giudice ordinario, nel periodo 1º maggio 2012 - 30 aprile 2013 sono stati promossi 7 giudizi, di cui 3 in materia di condotta antisindacale, 3 in materia di personale per il riconoscimento di spettanze economiche e 1 in materia di cartelle di pagamento. Con riferimento ai ricorsi definiti nel merito, essi ammontano complessivamente a 3, dei quali 1 è stato accolto (trattasi della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. lav., n. 263/2013, avente ad oggetto opposizione a decreto ex art. 28 legge n. 300/70; in ordine a tale sentenza l'Autorità ha già proposto atto di appello, previa sospensione cautelare, che è stata però rigettata), mentre 2 (sentenza UGL Tribunale Napoli - Tribunale Roma sentenza 15031/12) sono stati respinti con esito favorevole all'Autorità; con ordinanza del 27 febbraio 2013 è stata inoltre dichiarata cessata la materia del contendere nell'ambito di diverso giudizio concernen-

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

te un altro ricorso ex art. 28 (in ragione dell'intervenuta adozione da parte dell'Autorità della delibera n. 73/13/CONS di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 263 del 9 gennaio 2013).

**Tabella 3.43. Esiti attività contenziosa**

	2012*	2013**
<b>TAR</b>		
sospensive sfavorevoli ***	15	7
sospensive favorevoli	27	2
meriti sfavorevoli	15	1
meriti favorevoli	25	11
<b>APPELLI AL CDS</b>		
sospensive favorevoli	5	1
sospensive sfavorevoli	5	1
meriti favorevoli	12	9
meriti sfavorevoli	10	7

\* Dati riferiti al periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012

\*\* Dati riferiti al 1° quadrimestre del 2013

\*\*\* La dizione "favorevoli/sfavorevoli" ha riguardo all'interesse azionato o difeso in giudizio dall'Autorità

Fonte: Autorità

#### *Gli indirizzi della giurisprudenza*

Tra il maggio 2012 e l'aprile 2013 sono intervenute rilevanti decisioni, con le quali sono stati tracciati indirizzi giurisprudenziali di particolare rilievo nei settori di intervento dell'Autorità.

#### Comunicazioni elettroniche

Tariffe di terminazione su rete mobile

Con la sentenza del 10 ottobre 2012, n. 8382, il Tar Lazio ha respinto il ricorso con cui l'operatore H3G ha chiesto l'annullamento della delibera n. 621/11/CONS, laddove dispone il raggiungimento della simmetria tariffaria a partire dal 1° luglio 2013 anziché a partire dal 1° gennaio 2014, come inizialmente dall'Autorità previsto nello schema di delibera sottoposto a consultazione pubblica (delibera n. 254/11/CONS). Il Giudice ha osservato che "di fronte alle severe osservazioni rese dalla Commissione europea sulla proposta di delibera, l'Autorità non potesse non essere indotta a ridurre il periodo di *décalage* e ad anticipare il raggiungimento della simmetria tariffaria tra gli operatori, al fine di conformarsi alle indicazioni provenienti dalla Commissione europea, tanto più in quanto formulate sulla base della Raccomandazione del 2009.".

Il Tar Lazio ha ritenuto dunque infondate le censure proposte da H3G evidenzianto altresì che "le misure di regolazione proposte nello schema di delibera - percorso di livellamento tariffario e prolungamento dell'asimmetria fino al 31 dicembre 2013 - si ponevano in frontale contrasto con le previsioni contenute nella Raccomandazione sulle tariffe di terminazione e risultavano prive di giustificazione, come puntualmente osservato dalla stessa Commissione europea; un loro eventuale mantenimento -

## 3. Gli interventi

quale auspicato dalla ricorrente nell'odierno gravame – non avrebbe potuto dunque legittimarsi, alla luce della richiamata disciplina nazionale e comunitaria”.

Il medesimo Giudice, con sentenze dell'8 gennaio 2013, nn. 102 e 124, ha respinto anche i ricorsi proposti da Fastweb e BT Italia avverso la medesima delibera 621/11/CONS, ritenendo legittima la scelta effettuata dall'Autorità di differire di un semestre (1° luglio 2013 anziché 31 dicembre 2012) la data per il raggiungimento della tariffa efficiente in materia di terminazione su rete mobile. Nel differire l'avvio del *glide path*, a parere del Giudice, l'Autorità ha considerato la situazione del settore italiano della telefonia mobile in via di successiva approssimazione, come generalizzata situazione di contesto nella quale agiscono gli operatori notificati. La scelta di differire l'avvio del *glide path* è stata pertanto giudicata logica, razionale e proporzionata, e dunque idonea, necessaria nonché adeguata rispetto alla realizzazione dei fini dell'attività regolatoria quali la tutela della concorrenza e dei consumatori.

Con la sentenza del 10 ottobre 2012, n. 8381, e le sentenze del 7 dicembre 2012, nn. 10263 e 10265, il Tar Lazio ha, invece, accolto i ricorsi proposti, rispettivamente, dalle società Telecom Italia, Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni, annullando la citata delibera n. 621/11/CONS nella parte in cui essa mantiene misure asimmetriche tariffarie in favore dell'operatore H3G senza fornire adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti idonei a giustificare l'adozione delle medesime. In particolare, il Tar Lazio ha osservato che l'Autorità non ha di fatto contrapposto argomenti adeguati e conferenti al fine di giustificare l'adozione di misure asimmetriche disallineate rispetto a quanto stabilito nella Raccomandazione del 2009 e ribadito nelle pertinenti osservazioni formulate dall'organo comunitario.

L'Autorità ha ritenuto di dovere ottemperare alle predette sentenze del Tar Lazio, colmando il rilevato *deficit* motivazionale attraverso valutazioni idonee a giustificare, in linea con i presupposti indicati dall'organo comunitario, misure asimmetriche in materia di tariffe di terminazione, recate nell'ambito della delibera n. 11/13/CONS.

Con la sentenza del 7 gennaio 2013, n. 21, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso proposto da H3G, ha riformato *in parte qua* la decisione del Tar Lazio n. 1491/2009, ed ha annullato la delibera n. 446/08/CONS con la quale l'Autorità ha operato una ulteriore riduzione della tariffa di terminazione per H3G (da 16,20 a 13 eurocent al minuto) dal 1° novembre 2008, rispetto a quanto stabilito dalla delibera n. 628/07/CONS.

In particolare, il Giudice d'appello, pur non contestando nel merito la scelta dell'Autorità, ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione avanzate dall'operatore per non aver l'Autorità atteso gli esiti della nuova analisi di mercato prima di procedere all'ulteriore riduzione della tariffa di terminazione, così disattendendo anche la previsione recata nell'ambito della delibera 628/07/CONS “laddove si afferma che era appunto quella “l'unica sede appropriata” per declinare un percorso di discesa delle tariffe di terminazione”.

Per tali ragioni, il Supremo Consesso ha annullato la delibera n. 446/08/CONS, facendo obbligo all'Autorità di prestare ottemperanza alla sentenza secondo due possibili modalità alternative di esecuzione, ossia “oltre che mediante il ripristino della situazione anteriore, quale fissata dalla delibera n. 628/07/CONS, con riguardo al periodo sino alla data del 1° luglio 2009 ex art. 12 della delibera n. 667/08/CONS, con la rinnovazione del procedimento, ora per allora, emendato dai vizi riscontrati con riguardo allo stesso periodo, o periodo di durata inferiore, anche nell'ambito della procedura di cui alla stessa delibera 667/08/CONS”. Poiché in sede di ottemperanza sono sorti dei dubbi interpretativi circa i limiti dell'esercizio della discrezionalità riconosciu-

## Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

ta in capo all'Autorità, quest'ultima ha deciso di chiedere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Codice del processo amministrativo, chiarimenti in ordine alle concrete modalità dell'ottemperanza.

**Tariffe di terminazione su rete fissa**

Con la sentenza del 15 febbraio 2013, n. 932, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla società Fastweb s.p.a. avverso la sentenza n. 2802/2012 resa dal medesimo Organo in ordine alla determinazione dei prezzi dei servizi di raccolta e terminazione sulla rete telefonica pubblica fissa. Il Consiglio di Stato in sede di revocazione si è pronunciato sulla legittimità delle previsioni di cui all'art. 4, commi 1 e 4, della delibera n. 229/11/CONS, e, quale effetto finale, ne ha disposto l'annullamento, ritenendo che la decisione dell'Autorità di fissare sin dal 1º gennaio 2012 una tariffa uguale per tutti non ha tenuto conto dei ritardi che hanno contrassegnato, per varie ragioni, lo sviluppo delle infrastrutture di rete degli altri operatori, così perpetuandosi il vantaggio competitivo a vantaggio di Telecom Italia, sebbene in misura meno accentuata che in passato. I Giudici di Palazzo Spada hanno, infatti, affermato che sarebbe stato logico e ragionevole un (altrettanto) più graduale passaggio alla simmetria tariffaria, determinandosi altrimenti un vantaggio per la sola Telecom Italia, in contraddizione con la strategia regolatoria e correttiva seguita dall'Autorità per gli anni precedenti.

**Accesso alla rete fissa**

Sui rimedi imposti dall'Autorità in capo a Telecom Italia nei mercati dell'accesso sulla rete fissa sono intervenute numerose sentenze, sia del Tar Lazio (nn. 6321, 6323 e 6324 dell'11 luglio 2012), che del Consiglio di Stato (nn. 1856 del 2 aprile 2013, 1837 del 28 marzo 2013 e 1645 del 25 marzo 2013).

Il Giudice di primo grado, rigettando i ricorsi proposti da Fastweb, Wind ed Eutelia, ha confermato la legittimità di diverse disposizioni contenute nella delibera n. 731/09/CONS, relativa all'"Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", nonché del modello di costo definito dalla successiva delibera n. 578/10/CONS. Quanto alla delibera n. 731/09/CONS, considerato il carattere astratto delle sue previsioni, non immediatamente applicabili ma necessitanti di una successiva elaborazione e applicazione in concreto, tra i quali rientra il meccanismo di programmazione pluriennale di tipo *network cap*, la stessa è stata ritenuta non lesiva, in via immediata, di una situazione giuridica soggettiva e dunque non passibile di autonoma impugnazione; inoltre, secondo il TAR, entrambe le delibere impugnate, sia la n. 731/09/CONS che la n. 578/10/CONS, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell'Agcom sulle quali il giudice amministrativo può esercitare un sindacato giurisdizionale limitato alla verifica dell'attendibilità delle valutazioni compiute rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati. Il carattere relativo delle valutazioni scientifiche dell'Autorità fanno sì che al giudice amministrativo spetti esclusivamente il potere di censurare solo ciò che si pone al di fuori dell'ambito di opinabilità non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione; infine, il contenuto della delibera n. 578/10/CONS è stato ritenuto conforme a quanto stabilito con la delibera n. 731/09/CONS, essendo utilizzata una metodologia di tipo prospettico nella quale non conta il valore del dato di partenza (i prezzi del 2009) ma il dato di arrivo (il valore dei prezzi nel 2012) nonché la proporzione tra gli stessi in relazione ai diversi servizi cui si riferiscono, i quali risultano, con la nuova metodologia, svincolati da scelte commerciali di TI e idonei ad impedire comportamenti anticompetitivi dell'operatore dominante.

## 3. Gli interventi

Avverso le citate sentenze del Tar sono poi insorti gli operatori Eutelia, Wind e Fastweb: il Consiglio di Stato, accogliendo alcuni dei motivi di gravame, è intervenuto nei termini che seguono.

Il Giudice del gravame ha riformato le impugnate sentenze e annullato *in parte* *qua* le contestate delibere, affinché l'Agcom, nell'ambito della discrezionalità tecnica che le compete, rivaluti e spieghi compiutamente se, nel triennio di riferimento, la scelta operata sia più coerente e, comunque, più efficiente, rispetto al modello di un integrale orientamento di tutti i servizi di accesso al costo, per il perseguimento delle finalità alle quali la stessa Agcom dichiara di ispirarsi nel quadro della normativa europea e nazionale.

Il valore della manutenzione correttiva (una delle tre voci di costo del servizio ULL) stimato dall'Autorità non è stato ritenuto conforme al modello BU-LRIC, c. d. *forward looking*, orientato, cioè, al lungo periodo.

Il Consiglio di Stato ha inoltre censurato l'operato dell'Autorità relativamente alla delibera n. 578/10/CONS, che presenta una motivazione insufficiente e illogica, nella parte in cui, pur mostrandosi consapevole dell'esistenza delle tariffe *flat*, non le prende adeguatamente in considerazione ai fini di una riduzione dei costi di manutenzione; e ciò proprio al fine di porre in essere un ulteriore esercizio di riconciliazione che le consenta di adeguare e ricondurre i costi, calcolati sulla base di ipotesi economiche, alla realtà effettuale, proprio per evitare il rischio che il modello, finendo per peccare di astrattezza, giunga a conclusioni aberranti e persino contrarie alla finalità che si propone, quella, cioè, di simulare una rete efficiente e costi ad essa ragionevolmente parametrati.

L'Autorità è stata, dunque, chiamata a valutare analiticamente tali contratti per verificare se essi, quand'anche coprano solo in parte i costi di manutenzione della rete nel suo complesso, incidano su tali costi, abbattendoli comunque in misura significativa.

A parere del Consiglio di Stato, inoltre, la gradualità nell'approccio, diversamente da quanto ha ritenuto il Tar, non appare motivazione sufficiente e adeguata a giustificare la scelta di mantenere, sino al 2012, una differenza di costo del servizio WLR tra clientela residenziale e non residenziale, posto che è del tutto irragionevole invocare una gradualità all'equiparazione dei due prezzi quando i costi sottostanti sono già uguali.

Il Supremo Consesso ha disposto quindi l'annullamento delle delibere impugnate nella parte in cui l'Autorità ha mantenuto la differenza tra i prezzi dei due servizi, vale a dire il prezzi del servizio WLR al 2012 per la clientela residenziale e non residenziale.

Ancora, il Consiglio di Stato, discostandosi dalla pronuncia del Tar, ha ritenuto che la delibera n. 578/10/CONS non ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali, in un'ottica di orientamento al costo come quella del modello BU-LRIC, l'Autorità ha scelto di assoggettare alla stessa variazione percentuale canoni e contributi indipendentemente dall'andamento dei costi sottostanti. Pertanto, il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento della delibera n. 578/10/CONS, con conseguente necessità, da parte dell'Autorità, di rivalutare motivatamente tale scelta e di verificare se la suddetta inclusione del canone e del contributo *una tantum* nello stesso panier sia da preferirsi alla loro diversificazione sulla base dell'orientamento al costo, proprio in funzione della dichiarata finalità di controllare l'andamento complessivo dei prezzi di servizi di accesso e della relativa spesa a carico degli OLO e rispetto all'obiettivo di agevolarne la risalita nella scala degli investimenti.

## Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

Infine, con la sentenza del 30 maggio 2012, n. 3246, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'appello presentato da Vodafone Omnitel Nv per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 9569/2011 concernente gli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa. A parere dei Giudici di Palazzo Spada, la scelta dell'Agcom di imporre a Telecom l'obbligo di garantire il servizio di co-locazione virtuale solamente laddove non siano disponibili in concreto soluzioni di co-locazione fisica, rappresenta espressione di una discrezionalità tecnica pur sempre sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e dell'attendibilità che tuttavia necessitava di una motivazione più approfondita. Pertanto, in assenza di una motivazione puntuale, il Supremo Consesso non ha potuto affermarne la ragionevolezza o meno della misura, atteso il carattere altamente tecnico della materia.

## Tutela dei consumatori

Con sentenza del 7 dicembre 2012, n. 10264, il Tar Lazio ha rilevato la legittimità del provvedimento con il quale la Direzione Tutela dei consumatori dell'Autorità ha difidato Telecom Italia ad adottare le misure necessarie per impedire l'applicazione agli utenti di condizioni economiche per l'invio degli sms nazionali più onerose rispetto a quelle massime fissate a livello comunitario per l'invio di sms in *roaming*, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della delibera dell'Autorità n. 326/10/CONS; ad avviso del Tar, tale intervento trova la propria fonte legittimante nel potere di vigilanza rimesso all'Autorità, il quale va declinato sulla base delle previsioni comunitarie che ne informano l'attività di regolazione e di controllo. In particolare, il Giudice amministrativo ha condiviso l'esigenza, rilevata dall'Autorità, di garantire agli utenti condizioni economiche per l'invio di sms in ambito nazionale non discriminatorie rispetto a quelle applicate in ambito comunitario. Ciò in quanto, ad avviso del Giudice di prime cure, deve riconoscersi all'Autorità il potere di vigilare sulla coerenza delle tariffe per l'invio di messaggi rispetto a quelle applicate in ambito comunitario; al riguardo, il Tar precisa che la circostanza che l'ambito di applicazione del Regolamento europeo n. 544/09 sia limitato alle tariffe in *roaming* infra-comunitario non costituisce un ostacolo. Dunque, il Tar Lazio, pur riconoscendo che la delibera n. 326/10/CONS non fissa in maniera esplicita un *price cap* per l'invio di sms in territorio nazionale, conclude che tale soglia massima vada identificata in quella stabilita dal citato Regolamento; soglia che è stata legittimamente assunta dall'Autorità quale parametro di valutazione della congruità delle tariffe degli sms nazionali e che, quindi, integra il contenuto della citata delibera. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2224 del 19 aprile 2013 ha confermato in appello la sentenza del TAR, rigettando le censure proposte in secondo grado da Telecom Italia.

## Servizi a sovrapprezzo

Con la sentenza del 10 ottobre 2012, n. 8367, il Tar del Lazio ha confermato la legittimità della delibera n. 639/10/CONS, recante "Ordinanza ingiunzione alla società Decatels s.r.l. per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, nonché dell'articolo 19, comma 1, della delibera 26/08/CIR, allegato A), con riferimento all'inottemperanza all'obbligo di vigilanza sul corretto utilizzo delle numerazioni assegnate".

Il Giudice, compiendo una completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, dal quale si evince la sussistenza di una competenza ripartita tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico nella specifica materia dell'uso delle numerazioni, ha rilevato che compete all'Autorità il potere di declinare la disciplina inerente alla gestione delle risorse di numerazione attraverso cui consentire l'accesso ai servizi telefonici, tra cui quelli a sovrapprezzo; e al Ministero, invece, l'assegnazione dei diritti d'uso di tutte le numerazioni. A parere dell'Organo giudicante, poi, poiché il Piano di numerazione, che rientra nella competenza dell'Autorità